



LEGA PRO

COMUNICATO N. 14/DIV – 14 SETTEMBRE 2026

14/42

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 12 E 13 SETTEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 12 e 13 Settembre 2026

4^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO	DESENZANO	1-2
CARPI	CITTADELLA	1-2
DOLOMITI BELLUNESI	ALBINOLEFFE	0-0
FOLGORE CARATESE	ALCIONE MILANO	2-3
LECCO	GIANA ERMINIO	1-0
LUMEZZANE	RENATE	2-2
NOVARA	PERGOLETTESE	0-1
OSPITALETTO FRANCIACORTA	JUVENTUS NEXT GEN	3-0
TRENTO	UNION BRESCIA	0-0
TREVISO	PRO VERCELLI	2-1

GIRONE B

ATALANTA U23	PESCARA	2-1
FORLÌ	VIS PESARO	2-1
GUBBIO	LATINA	3-1
GUIDONIA MONTECELIO	REGGIANA	1-1
PIANESE	GROSSETO	0-0
PINETO	SAMBENEDETTESE	2-1
RAVENNA	PERUGIA	3-0
SPEZIA	LIVORNO	2-0
TORRES	OSTIAMARE	3-2
VADO	CAMPOBASSO	0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



“GARE DEL 12 E 13 SETTEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società GROSSETO, LECCO, TRENTO, SPEZIA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 400,00

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da uno dei suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato il pannello laterale destro della panchina.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

GROSSETO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato diciotto seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, due bottigliette d'acqua semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, ventidue bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TREVISO per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale e alle squadre.

Valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. (r. Arbitrale).

SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato cinque seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 DICEMBRE 2026**

REALE GIACOMO (CAMPOBASSO)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irrispettosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiurioso nei confronti del IV Ufficiale in quanto:

A) si alzava dalla panchina e spintonandolo proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato;

B) nella predetta circostanza proferiva altresì un'espressione blasfema.

Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di quattro mesi quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 2, lett. b), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **29 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

LONGO GIANLUCA (SPEZIA)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva usciva dall'area tecnica e protestava nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto

componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **22 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

STRANO PIERFRANCESCO (TREVISO)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una sua decisione protestava platealmente comportandosi in modo irrispettoso per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

MANGIA DEVIS (CAMPOBASSO)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irrispettosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiurioso nei confronti del IV Ufficiale e per aver pronunciato ripetute espressioni blasfeme, in quanto:

A) al fine di fargli interrompere il gioco per un giocatore rimasto a terra, si alzava dalla panchina correndogli incontro, lo prendeva per un braccio stratonandolo ripetutamente e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l'operato e pronunciando ripetute espressioni blasfeme;

B) per aver reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo l'interruzione del gioco, alla richiesta di sedersi in panchina, proferiva ulteriori parole irrispettose nei suoi confronti e un'ulteriore espressione blasfema;

C) alla notifica del provvedimento di espulsione gli si avvicinava con atteggiamento aggressivo puntandogli un dito contro e proferendo parole minacciose nei suoi confronti.

Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di otto giornate quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. b), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)

per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, entrava nell'area di revisione e protestava nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

MAESTA STEFANO (OSTIAMARE)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva ripetutamente dall'area tecnica per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta

in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DIANA AIMO (PERUGIA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall'area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato; successivamente, benché invitato alla calma dal IV Ufficiale, reiterava la predetta condotta rivolgendo ulteriori frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BELMONTE NICOLA (FOLGORE CARATESE)

per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco per circa due metri e protestava nei suoi confronti, al fine di contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 1.000,00

MANDORLINI ANDREA (RAVENNA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari in quanto, mentre transitava sotto il Settore Ospiti della Curva Sud, rivolgeva loro un gesto offensivo e provocatorio, provocando così una veemente reazione degli stessi.

Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (II INFR)

CASSANI STEFANO (CARPI)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRIECO VITO (PINETO)
GORINI EDOARDO (TREVISO)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MADONNA NICOLA (ATALANTA U23)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S.

Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

LIPANI IACOPO (LATINA)

A) per aver, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, entrava con velocità elevata in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all'altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze;

B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta in quanto, rientrato negli spogliatoi, danneggiava il pannello inferiore della porta degli spogliatoi.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione e considerato, con riferimento alla condotta sub A) da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l'avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c. c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOUFANDAR ADAM (PRO VERCELLI)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, interveniva in scivolata con vigoria sproporzionata colpendolo all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza la possibilità di giocare il pallone, la natura del gesto e le sue modalità e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KABASHI ELVIS (PERUGIA)

per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PAPINI FEDERICO	(CAMPOBASSO)
MAGNAGHI SIMONE	(SAMBENEDETTESE)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO	(VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

STEFFANONI FEDERICO
ASTROLOGO ANDREA
ZAGNONI DAVIDE
SAMOTTI NICCOLO
GAULI NICOLA
BASSO GIANMARCO

(ATALANTA U23)
(CARPI)
(CARPI)
(FOLGORE CARATESE)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIAPPELLANO DANIELE
MILILLO ALESSIO
OLIVEIRA PRADO ISAAC
MILANI LORENZO
NDOJ EMANUELE
MUNARETTI LUCA DOMENICO
DAMIANI MATTIA
FABRI FRANCESCO
SINN LUKAS
ARRIGONI TOMMASO
BACCIARDI ANDREA
MANCINI SASHA SAM VALEN
LORENZINI FILIPPO
MICELI MIRKO
BUONO DAVIDE
CASOLARI FEDERICO
ANELLI NICOLA
AURILETTO SIMONE
CALI MICHELE
PERROTTA FRANCESCO SIMON
PICCOLI MARCO
TUNJOV GEORGI
KASSAMA SHERIFF
MERCATI ALESSANDRO
DI PAOLA MANUEL

(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CAMPOBASSO)
(DESENZANO)
(FOLGORE CARATESE)
(FORLI')
(GROSSETO)
(GROSSETO)
(LECCO)
(LIVORNO)
(LIVORNO)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(NOVARA)
(OSTIAMARE)
(OSTIAMARE)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(SAMBENEDETTESE)
(SAMBENEDETTESE)
(SAMBENEDETTESE)
(TRENTO)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUSU MIHAI VASILICA
PIERNO ROBERTO
SPURIO ANDREA
ANASTASIA EMANUELE
MILLICO VINCENZO
SANTINI CLAUDIO
MARCHETTI STEFANO
ONOFRI MATTEO
RENDA FEDERICO
ROVINELLI ENRICO
DI NOIA GIOVANNI
PODDA LORENZO
TASCONE SIMONE
GRELAUD JOSUE BANEWA
VERDE FRANCESCO
ERCOLANO EMANUEL
TOMASELLI GIACOMO

(ALBINOLEFFE)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CITTADELLA)
(DESENZANO)
(DESENZANO)
(FOLGORE CARATESE)
(FORLI')
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LATINA)

LITTI MARCO	(LECCO)
PERALTA DIEGO	(LIVORNO)
DERATTI JACOPO	(LUMEZZANE)
MENEGAZZO LORENZO	(LUMEZZANE)
LEDONNE NICOLO	(NOVARA)
CASALI MICHELE	(OSPITALETTO)
BROSCO RICCARDO	(OSTIAMARE)
CASTALDO ANTONIO	(OSTIAMARE)
STRONATI RICCARDO	(PERGOLETTESE)
CANOTTO LUIGI	(PERUGIA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(PERUGIA)
DONATI FRANCESCO	(PESCARA)
VITALI PABLO	(PESCARA)
BELLINI LEONARDO	(PIANESE)
FRARE DOMENICO	(PINETO)
VIGLIOTTI GIANLUCA	(PINETO)
BERTOLI MARCO	(PRO VERCELLI)
LIVIERI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
RUTIGLIANO CARLO MATTIA	(PRO VERCELLI)
SATRIANO ANTONIO	(PRO VERCELLI)
TENKORANG JOSHUA	(RAVENNA)
CAVION MICHELE	(REGGIANA)
SGARBI LORENZO	(SAMBENEDETTESE)
SAPOLA MOTIEJUS	(SPEZIA)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(SPEZIA)
MASALA ALESSANDRO	(TORRES)
MAFFEI MATTIA	(TRENTO)
MAESTRELLI ALESSIO	(TREVISO)
ROSSI GIANLUCA	(TREVISO)
SILVESTRI LUIGI	(UNION BRESCIA)
SINA SAMUELE	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 14 Settembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani